

SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI

1. L'ottenimento del miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini del cliente: la Best Execution

La normativa europea MiFID obbliga gli intermediari ad assicurare ai propri clienti l'esecuzione degli ordini al miglior prezzo possibile (Best Execution) per qualsiasi strumento finanziario trattato, con l'obiettivo di accrescere la concorrenza tra i mercati e gli intermediari interessati.

La Banca, al fine di garantire la Best Execution, ha preso in considerazione (i) le caratteristiche degli ordini dei clienti, degli strumenti finanziari oggetto di tali ordini e delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto, nonché (ii) i cosiddetti fattori di esecuzione degli ordini.

La strategia di esecuzione degli ordini della Banca è di carattere statico, ossia si basa sulla scelta stabile di sedi di esecuzione che vengono valutate, almeno annualmente, alla luce dell'efficienza dimostrata. Di conseguenza non verrà svolto il controllo in tempo reale dei prezzi disponibili sui vari mercati. Tale impostazione, pur permettendo di ottenere il miglior risultato possibile su base duratura, non garantisce che lo stesso sia ottenuto per ogni singola transazione.

Per assicurare la migliore esecuzione degli ordini, la Banca sceglie i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione contraddistinti da elevata liquidità e costi di transazione trasparenti nonché, sotto il profilo tecnico, da meccanismi elettronici di negoziazione in modalità di asta competitiva continua e dalla presenza di Market Maker.

Tale scelta mira ad assicurare le quotazioni maggiormente competitive e i costi di esecuzione più bassi (c.d. total consideration).

Il mercato su cui verrà trattato l'ordine del cliente dipende dalla tipologia di strumento finanziario trattato, come descritto nell'allegato "Sedi di esecuzione degli ordini e Controparti per strumenti finanziari negoziati fuori mercato".

La Banca ha individuato ulteriori sedi di esecuzione cui il cliente potrà accedere ma solo su base volontaria e quindi dietro suo specifico ordine.

Quanto agli strumenti finanziari trattati al di fuori dei mercati regolamentati, i relativi ordini vengono negoziati con le controparti indicate nell'allegato, su ordine specifico del cliente, solo se disposte da clienti professionali o, nel caso di clienti al dettaglio, per importi superiori a 50.000 euro e con commissioni non superiori al 7 per mille.

Qualora il cliente fornisca per l'esecuzione dell'ordine istruzioni specifiche, la Banca si attiene a tali istruzioni, sempreché abbia accesso al mercato indicato dal cliente.

2. Informativa nei confronti del cliente

La Banca, su richiesta dei propri clienti, si impegna a dimostrare in qualsiasi momento che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

La Banca comunica al cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alla Strategia di esecuzione degli ordini adottata e mette a disposizione della clientela presso le filiali e sul sito internet www.bancafinnat.it la versione aggiornata di tale documento.

3. Consensi richiesti al cliente

In fase di stipula dei contratti la Banca acquisisce dal cliente il consenso, in via generale, circa: la strategia di esecuzione degli ordini; la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori dei mercati regolamentati e/o dei sistemi multilaterali di negoziazione; la possibilità di valutare se, in relazione agli ordini impartiti con limite di prezzo non immediatamente eseguibili alle condizioni prevalenti del mercato, sia appropriato pubblicarli in modo da renderli facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato.

1 ottobre 2010

Allegato 1: Sedi di esecuzione degli ordini e Controparti per strumenti finanziari negoziati fuori mercato